



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 07/02/2025

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI PORTAVOCE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA, ANNI 2025/2026**

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2025 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2/2025, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 28 febbraio 2025;

Premesso che:

- la Legge 7 giugno 2000, n. 150 rubricata "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*", prevede che, in attuazione dei principi che disciplinano la trasparenza, la pubblicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'Amministrazione Comunale possa costituire apposite strutture e/o organi volti a favorire la comunicazione e l'informazione, quali il Portavoce, l'Ufficio Stampa e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- la Legge di cui trattasi ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria strutturale, ed infatti, la ratio della predetta legge, è quella di favorire la comunicazione attraverso i mass-media (stampa, audiovisivi, strumenti telematici, ecc.) e la comunicazione interna rivolta nell'ambito dell'Ente medesimo ed esterna rivolta verso i cittadini ed altri Enti;
- l'art. 7 della Legge n.150/2000, prevede che "*L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.*
- la Corte dei Conti - Sezione Regione Liguria, nel Parere n. 70 del 2011, ha evidenziato che la legge n. 150 del 2000 costituisce una diretta attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa "*in quanto rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle possibilità di accedere ai pubblici servizi nonché sull'efficienza dei medesimi, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa*";

Dato atto che il medesimo Parere n. 70 del 2011 della Corte dei Conti, afferma che “*Le caratteristiche sopra descritte rendono dunque evidente che la spesa che grava sul bilancio dell'Ente in conseguenza dell'attribuzione al portavoce dell'indennità prevista dal comma 2 dell'art. 7 della legge n. 150 del 2000 esula in realtà dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. n. 78 del 2010*” costituendo quindi la normativa di cui alla legge n. 150 del 2000 un'eccezione alla regola, individuando in modo preciso e dettagliato la figura del portavoce;

Visto il comma 55, dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che dispone che “*gli Enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento all'attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*”

Dato atto che la natura dell'incarico è relativa ad attività altamente specialistica e assolutamente necessaria per il conseguimento degli obiettivi di programmazione dell'Ente;

Rilevato che con la Deliberazione di G. C. n.114 del 29.06.2022 è stata espressa la volontà di avvalersi, fino al termine del mandato amministrativo in corso, di una figura professionale estranea all'organico dell'Ente, mediante il conferimento di apposito incarico di Portavoce in ragione della appartenenza ad ordini professionali o del necessario possesso di particolari titoli connessi allo svolgimento delle prestazioni richieste, previa verifica della impossibilità di conferimento dell'incarico a personale interno all'ente, ai sensi di quanto previsto dalla vigente “Disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2008;

Atteso che con il medesimo atto è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di dare avvio a specifica procedura comparativa volta ad individuare il soggetto più idoneo da incaricare per lo svolgimento delle funzioni di Portavoce dell'Amministrazione Comunale;

Rilevato che con Determinazione dell'Area Amministrativa n.112 del 01.07.2022 è stato approvato specifico Avviso Pubblico pubblicato dal giorno 01.07.2022 al giorno 11.07.2022 all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito Istituzionale, e copia è stata trasmessa all'Albo Nazionale dei Giornalisti;

Rilevato altresì che l'incarico in esame è conferito *intuitu personae* nei confronti della figura professionale in possesso di quei requisiti che meglio si attagliano alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, avendo come criterio prevalente e preminente i requisiti di carattere personale in ragione della specifica competenza allegata nei curricula (cfr. Corte Cost. sentenza 24.06.2010, n. 224);

Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29.07.2022, a seguito dell'espletamento della specifica procedura comparativa, si è stabilito di individuare la Sig.ra Michela Gargiulo quale soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni di Portavoce del Comune di Campo nell'Elba fino al termine del mandato amministrativo in corso;

Rilevato che con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 29.07.2022 si è altresì stabilito che l'individuazione del Portavoce viene effettuata ai sensi dell'art. 7 della L. 150/2000 tenuto conto che la natura dell'incarico è di carattere esclusivamente fiduciaria, in quanto assicura la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dall'organo di vertice dell'ente pubblico e sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" dell'amministrazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire;

Preso atto del Decreto Sindacale n. 13 del 01.08.2022 con il quale il Sindaco, stante il carattere fiduciario dell'incarico individua la Sig.ra Michela Gargiulo quale figura che coniuga ad una elevata competenza professionale un rapporto di assoluta fiducia anche con i componenti della Giunta e i Consiglieri di riferimento;

Considerato che nel dispositivo del Decreto Sindacale n° 13/2022 viene dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per gli adempimenti successivi e consequenziali, ivi inclusa la sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico e il relativo impegno di spesa;

Richiamata la Determina N. 139 DEL 01/08/2022 con la quale si è data attuazione al Decreto 13/2022 e sono stati assunti i necessari impegni di spesa relativi agli anni 2022-2023-2024;

Rilevato inoltre che il conferimento di tale incarico di collaborazione autonoma professionale non configura un contratto di lavoro subordinato flessibile e a tempo determinato, per cui non sussistono i limiti previsti dall'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/10 così come modificato dall'art.4 comma 102 della Legge 183 del 12.11.2011;

Ritenuto, pertanto, di impegnare la spesa sopra elencata a favore di Michela Gargiulo nata a Campo nell'Elba il 19.03.1968 e ivi residente in Via Filetto n.497, secondo la seguente imputazione all'annualità 2025 e 2026 del Bilancio di Previsione 2024/2026, in esercizio provvisorio, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il disposto dell'Art.163, commi 3 e 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. e dato atto che la presente spesa corrente ha natura obbligatoria in quanto relativa ad obbligazioni già assunte;

Rilevato che per il conferimento di tale incarico debba intendersi già espressa la valutazione favorevole da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria, essendosi lo stesso già espresso favorevolmente riguardo al Programma degli incarichi di collaborazione autonoma;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Riscontrata la regolarità contributiva del soggetto individuato, come da certificazione allegata;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Dato atto, altresì, che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per gli esercizi di riferimento;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in premessa:

1. in attuazione del Decreto Sindacale n° 13 del 01.08.2022 di impegnare nei confronti di Michela Gargiulo nata a Campo nell'Elba il 19.03.1968 e ivi residente in Via Filetto n.497, Cod. Fisc. GRG MHL 68C59 B553L, per l'espletamento dell'incarico di collaborazione autonoma per lo svolgimento delle funzioni di Portavoce del Comune di Campo nell'Elba € 24.000,00 per ciascuna annualità, con imputazione al Codice di Bilancio 01/01/1030211/999 Cap. 101010308600/0 annualità 2025 del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 attualmente in esercizio provvisorio;
2. di dare atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.
- del rispetto dell'art.163 Tuel in quanto non sottoposta al vincolo della spesa in dodicesimi in quanto regolata da contratto;

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)